



**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2017.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art.1, comma 380, della Legge 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della Legge 147/2013, dall' art.1 comma 10 della Legge 208 del 28.12.2015;

Visto l'art. 1, comma 703, della Legge 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della I.U.C. lascia salva la disciplina dell'I.M.U.”*;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art.13 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Viste altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della Legge 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art.13 del D.L. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) in materia di terreni agricoli che così dispone: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»*;

Visto l'articolo 1, comma 10 della Legge 208/2015, che interviene sull'art. 13, comma 3 D.L. 201/2011, prevedendo che: *«All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse; b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello*

*stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;*

Visto il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244, - art. 5 – comma 11, pubblicato sulla G.U. 30.12.2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;

Visto l'articolo 1, comma 42 della Legge 11.12.2016, n. 232, che attraverso la modifica del comma 26 della Legge di stabilità 2016, che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, nel quale è disciplinata altresì l'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16.07.2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.04.2016, con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2016;

Richiamato inoltre l'art.1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare, confermando quelle del 2016, le aliquote e detrazioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

Assunti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1 e all' art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificati ed integrati dalla legge 213/2012, allegati all'atto originale

Acquisito il parere del Revisore dei Conti in data 30.01.2017;

Con la presente votazione resa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 2 (Arimondo Giuliano, Sandretto Walter)

## DELIBERA

- di confermare per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

IMU - CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUTA (per mille)	DETRAZIONE
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C2, C6 e C7)	4,0	€ 200,00
Regime ordinario dell'imposta	9,5	
Fabbricati classificati nella categoria catastale D con esclusione della categoria D/10	9,5	
Aree Fabbricabili	10,60	
Unità abitativa concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, che la occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente con relative pertinenze	8,0	

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- di dichiarare, con successiva votazione, presenti e votanti n. 11, voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 2 (Arimondo Giuliano, Sandretto Walter), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:
- \* viene affissa all'albo pretorio on line (art. 32, Legge 69/2009) il giorno 14/02/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000);

Dalla Residenza comunale il 14/02/2017

**Il Segretario Comunale**

---

---

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:
  - È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000);
  - È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs n° 267/2000).

Dalla Residenza comunale il 14/02/2017

**Il Segretario Comunale**

---